

I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Denominazione

È costituita una società cooperativa con la denominazione: **Scout.coop Società Cooperativa**.

ART. 2

Sede

1. La società ha sede nel Comune di Bologna all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al comma precedente con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta altresì all'organo amministrativo la competenza a deliberare il trasferimento della sede sociale anche al di fuori del Comune indicato al punto 1, purché nel territorio nazionale e la istituzione o soppressione di sedi secondarie, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2436 c.c.
3. Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, unità locali sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

ART. 3

Scopo Mutualistico

1. La cooperativa è apolitica ed ha lo scopo mutualistico di sostenere, sia materialmente che moralmente, i propri soci in quanto facenti parte della Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani – AGESCI avendo riguardo, in particolare, alle forniture di beni e di servizi utili per le attività della Associazione, delle sue ripartizioni (regioni, zone, gruppi, unità) e dei suoi membri.
2. È escluso qualunque altro scopo che possa essere in contrasto con i principi della cooperazione stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto, ovvero con i principi contenuti nello Statuto della AGESCI.
3. La società può svolgere la propria attività anche nei confronti di soggetti terzi non soci.
4. Nella gestione dei rapporti mutualistici la società è obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento, salva la facoltà rimessa all'equo apprezzamento degli amministratori di instaurare rapporti

con i soci a condizioni diverse tra loro qualora ciò sia richiesto dalle diverse condizioni dei soci e dalle esigenze della società.

5. I rapporti mutualistici tra la società ed i soci potranno essere disciplinati da un regolamento predisposto dagli amministratori e sottoposto alla approvazione della assemblea che delibera con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART. 4

Clausola di mutualità

1. La cooperativa, al fine di conservare la sua qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, è tenuta al rispetto dei seguenti limiti nella remunerazione del capitale sottoscritto dai soci e nella distribuzione delle riserve:

- a) non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) ai soci cooperatori che abbiano sottoscritto strumenti finanziari, non può essere attribuita una remunerazione in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) per tutta la durata della società, non possono essere distribuite riserve tra i soci cooperatori.

2. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

3. La soppressione delle clausole di cui al presente articolo è deliberata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART. 5

Oggetto

1. La società, con riferimento agli interessi ed ai requisiti dei soci, ha quale oggetto quello di fornire ai propri soci, alla AGESCI ed ai suoi membri, uniformi, distintivi, equipaggiamenti, materiale e vettovagliamento per campeggio, materiale didattico, servizi di qualsiasi genere e quant'altro possa ritenersi necessario od utile per promuovere, intraprendere, affiancare e dare continuità a tutte le iniziative miranti ad agevolare e diffondere lo svolgimento dell'attività educativa dell'AGESCI in particolare nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.

2. La società può compiere tutte le operazioni commerciali finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
3. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni, anche di maggioranza, in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali ogni volta che questo appaia connesso o funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale
4. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.
5. Nell'espletamento delle sue attività, la Cooperativa impiega, di preferenza, i propri soci, anche in servizio volontario.

ART. 6

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100. Prima della scadenza essa potrà essere prorogata una o più volte, ovvero la società potrà essere anticipatamente sciolta, con deliberazione della assemblea straordinaria.

ART. 7

Soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono essere soci della cooperativa esclusivamente le persone fisiche socie della ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI – AGESCI nonché, qualora ne abbiano la capacità legale, le ripartizioni territoriali della AGESCI e, più precisamente, le Regioni, le Zone ed i Gruppi nelle persone dei loro rappresentanti *pro-tempore* o di altre persone espressamente incaricate dalle ripartizioni stesse.

Possono altresì essere soci gli Enti, Società od Associazioni collegate alla AGESCI

3. Non possono divenire soci coloro che esercitano direttamente o indirettamente, anche per interposta persona o società, imprese identiche, affini o in concorrenza con quella della cooperativa.

ART. 8

Disciplina della ammissione dei soci

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda

scritta contenente i seguenti elementi:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, fax, e indirizzo di posta elettronica;
 - b) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, recapito telefonico, fax, e indirizzo di posta elettronica qualora si tratti di soggetto diverso da persona fisica. In tal caso la domanda dovrà essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente e dovrà contenere la indicazione della persona delegata alla rappresentanza;
 - c) attestazione del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 7 dello statuto;
 - d) impegno al versamento della quota e dell'eventuale sovrapprezzo;
 - e) indicazione dell'ammontare della quota che si intende sottoscrivere, comunque in misura mai superiore ai limiti di legge.
- 2.** La domanda di ammissione a socio implica accettazione di tutti gli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni legittimamente approvati o assunte.
- 3.** La domanda deve essere corredata dalla documentazione necessaria per comprovare l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione nella società.
- 4.** L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 dello statuto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione è comunicata al socio a mezzo raccomandata a/r, PEC o semplice posta elettronica e diventa efficace con il pagamento della quota e del relativo sovrapprezzo. Trascorso un mese dalla data della comunicazione dell'ammissione, senza che detto pagamento sia stato effettuato, la delibera diventerà inefficace.
- 5.** La assemblea che approva il bilancio potrà determinare, su proposta degli amministratori, l'eventuale sovrapprezzo dovuto dai nuovi soci ovvero da coloro che, essendo già soci, sottoscrivano ulteriori quote in aggiunta a quelle già possedute.
- 6.** L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, comunicare all'interessato con raccomandata a/r o PEC l'eventuale delibera motivata di rigetto. In tal caso l'aspirante socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, potrà chiedere, a mezzo di raccomandata a/r o PEC, che sulla sua istanza si pronunci un collegio arbitrale composto da tre soci scelti dai Responsabili Regionali di Agesci Emilia Romagna e Toscana, il quale delibera sulle domande non accolte. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è

tenuto a recepire quanto stabilito dal collegio arbitrale con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data del pronunciamento.

ART. 9

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società e tra di loro, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società istituirà apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di curarne il tempestivo aggiornamento.

II - IL PATRIMONIO

ART. 10

Patrimonio sociale

1. Il patrimonio della cooperativa si compone:
 - a) del capitale sociale formato da un numero illimitato di quote;
 - b) della riserva legale;
 - c) della riserva straordinaria;
 - d) delle eventuali altre riserve previste e/o consentite dalla legge;
 - e) della riserva per sovrapprezzo;
 - f) dei lasciti, donazioni ed altre elargizioni fatte alla cooperativa.
2. Tutte le riserve che compongono il patrimonio della società sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci, né durante la vita della società, né in caso di suo scioglimento.

ART. 11

Capitale

1. Il capitale sociale è variabile e suddiviso in quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad Euro 2,58 (duevirgolacinquantotto).
2. Nessun socio può possedere quote per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 2525 c.c. e/o dalle altre leggi speciali in materia.

ART. 12

Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o altri vincoli di sorta. Esse si considerano

vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ART. 13

Prestito sociale e altre forme di finanziamento

1. La società, al fine di garantirsi una ulteriore fonte di finanziamento e di stimolare tra i soci lo spirito di previdenza e di risparmio, potrà promuovere la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento approvato dalla assemblea che delibera con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
2. Il prestito sociale dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente e degli eventuali limiti previsti dalla legge per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali.
3. Resta tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
4. Non sono ammessi prestiti obbligazionari.

ART. 14

Trasferimento delle quote

1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute.
2. I soci possono recedere dalla società dandone un preavviso di almeno novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso in società. Decorso detto termine, esso potrà essere esercitato nei modi previsti dall'articolo 16.

III - I SOCI

ART. 15

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o per scioglimento dell'ente o della persona giuridica socia.

ART. 16

Recesso del socio

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:
 - a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di

partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Essendo vietato il trasferimento delle quote, il diritto di recesso spetta inoltre a tutti i soci che siano stati ammessi in società da almeno due anni. La dichiarazione di recesso dovrà, in tal caso, essere comunicata con le modalità sottoindicate e con un preavviso non inferiore a novanta giorni.

2. In nessun caso è ammesso il recesso parziale.

3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata a/r o PEC. La comunicazione deve essere inviata entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con la indicazione delle generalità del socio recedente, e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

4. Gli amministratori devono esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione e darne comunicazione al socio entro quindici giorni dal momento in cui sia stato adottato il relativo provvedimento.

5. Contro il provvedimento di diniego della domanda di recesso, il socio recedente può proporre opposizione innanzi alla autorità giudiziaria, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. Il recesso determina lo scioglimento del rapporto sociale e del rapporto mutualistico intercorrenti tra socio e società a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 17

Esclusione del socio

1. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci:

- a) che siano incorsi in gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale o dal regolamento del rapporto mutualistico;
- b) che abbiano perduto i requisiti previsti dall'articolo 7 per essere ammessi in qualità di soci;
- c) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si siano resi morosi nel versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, ovvero risultino inadempienti per qualunque altra obbligazione contratta con la società;
- d) che siano incorsi in violazione del divieto di cui all'articolo 7 comma 3;
- e) nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dagli articoli 2286 e 2288 primo comma

del codice civile.

2. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio interessato, a mezzo di raccomandata a/r o PEC, entro quindici giorni da quello in cui è stata assunta. Contro tale deliberazione è ammessa opposizione innanzi alla autorità giudiziaria entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Decorso il termine di cui sopra, gli amministratori provvederanno alla annotazione della delibera di esclusione nel libro soci, con la suddetta annotazione l'esclusione diviene operante determinandosi la risoluzione del rapporto sociale e del rapporto mutualistico.
4. L'esclusione non esonera i soci dal risarcimento dei danni o dal pagamento di eventuali penali previste nei regolamenti approvati, se vi sono tenuti.

ART. 18

Morte del socio

1. Gli eredi o legatari del socio deceduto hanno diritto alla liquidazione delle quote di cui era titolare quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'articolo **20** del presente statuto.
2. Gli aventi causa del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, certificato di morte del socio e atto notorio o altra idonea documentazione comprovante la loro qualità di aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.
3. Gli eredi del socio che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione alla società possono presentare, in luogo della richiesta di liquidazione delle quote spettanti al loro dante causa, domanda di ammissione nei modi di cui all'articolo **8** del presente statuto. Spetta all'organo amministrativo verificare la sussistenza dei requisiti e deliberare in ordine all'ammissione; in caso di rigetto della domanda spetta a questi il diritto alla liquidazione della quota.
4. In caso di pluralità di eredi, non è consentita la divisibilità della quota.

ART. 19

Scioglimento o estinzione dell'Ente o Società

1. L'Ente o la società socia ha diritto, in caso di suo scioglimento, alla liquidazione delle quote di cui è titolare secondo quanto previsto dall'articolo **20** del presente statuto.
2. In caso di estinzione a seguito di fusione o scissione, alla società incorporante o risultante dalla fusione ed alla società beneficiaria spetta il diritto alla liquidazione della quota come previsto al

precedente comma.

ART. 20

Liquidazione

1. I soci cooperatori receduti o esclusi hanno diritto al rimborso del solo valore nominale, eventualmente rivalutato, delle quote possedute.
2. La liquidazione ha ad oggetto il valore delle quote così come risulta dal bilancio dell'esercizio in corso al tempo in cui si è verificata la causa di scioglimento del rapporto sociale. Nella liquidazione delle quote si dovrà tenere conto delle eventuali perdite di esercizio imputabili al capitale. È espressamente escluso il rimborso del sovrapprezzo.
3. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.
4. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio defunto, che non ne abbiano fatto richiesta entro cinque anni dal giorno in cui è divenuto esigibile il loro credito.
5. Il valore delle quote per le quali non sia stato richiesto il rimborso e comunque non rimborsate sarà devoluto alla riserva legale.

IV - GLI ORGANI SOCIALI

IV.1 - LA ASSEMBLEA

ART. 21

Competenze della assemblea ordinaria

1. Sono inderogabilmente riservate alla competenza della assemblea ordinaria:
 - a) l'approvazione del bilancio;
 - b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
 - d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
2. L'assemblea delibera inoltre su tutte le altre materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli

amministratori ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

ART. 22

Competenze della assemblea straordinaria

1. Sono di competenza della assemblea straordinaria:
 - a) le modifiche dello Statuto;
 - b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - c) le altre materie che la legge o lo statuto riservano alla assemblea straordinaria.
2. La competenza che il presente statuto attribuisce all'organo amministrativo sulle materie elencate nell'articolo 2365, secondo comma c.c., non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

ART. 23

Convocazione della assemblea

1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In questi casi gli amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione.
2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta per iscritto, indicando gli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti disponibili.
3. La assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale.
4. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) il luogo in cui si svolge la assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso audio e/o video collegati;
 - b) la data e l'ora di convocazione della assemblea;
 - c) le materie all'ordine del giorno.
5. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi, se nominati, con lettera spedita almeno 10 giorni prima di

quello fissato per l'adunanza. L'avviso potrà altresì essere esposto presso la sede della società e le sue sedi secondarie per uguale periodo e potrà essere pubblicato, ove esistano, negli organi di stampa regionale dell'AGESCI.

6. L'avviso potrà essere inviato anche con altro mezzo ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica semplice o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

7. La Assemblea si intende validamente convocata quando la convocazione sia stata effettuata tramite anche una delle modalità di cui ai punti 5 e 6 del presente articolo.

ART. 24

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

1. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

2. L'assemblea di seconda o ulteriore convocazione, non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

ART. 25

Assemblea totalitaria

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. Ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

2. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 26

Assemblea ordinaria: determinazione del quorum

1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno 1/4 (un quarto) dei voti di cui dispongono tutti i soci. L'assemblea ordinaria in

seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

2. L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti di cui dispongono i soci presenti.
3. Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, sono deliberate a maggioranza relativa.

ART. 27

Assemblea straordinaria: determinazione del quorum

1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno 1/3 (un terzo) dei voti di cui dispongono tutti i soci. L'assemblea straordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno 1/8 (un ottavo) dei voti di cui dispongono tutti i soci.
2. L'assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti di cui dispongono i soci presenti.

ART. 28

Norme per il computo dei quorum

Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero dei voti spettanti ai soci.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

ART. 29

Rinvio della assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in assemblea hanno il diritto di ottenere il rinvio della assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 30

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

1. Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.
2. Il socio in mora nel versamento delle quote sociali non può esercitare il diritto di voto. L'esercizio del diritto di voto è altresì sospeso anche nel caso in cui sussistano inadempienze, accertate dall'organo

amministrativo, nel rapporto mutualistico o per altre obbligazioni in essere con la società.

ART. 31

Rappresentanza del socio in assemblea - deleghe

1. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali. La delega può essere rilasciata soltanto ai soci.
2. La stessa persona non può rappresentare più di tre soci. La delega può essere conferita anche per più assemblee ed è valida anche per le convocazioni successive alla prima; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
3. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto nella delega.
4. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi della società.
5. Le deleghe non possono essere rilasciate nemmeno a società controllate, a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

ART. 31-bis

Assemblee separate

1. Al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di soci il Consiglio di Amministrazione può proporre di far precedere l'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria (in questo caso dette Generali) da Assemblee Separate ai sensi dell'art. 2540 c.c.
2. Le Assemblee separate si svolgeranno su base regionale e solo nelle regioni con almeno 10 (dieci) soci residenti. E' cura del Consiglio di Amministrazione assegnare all'Assemblea Separata più vicina territorialmente i soci appartenenti a quelle regioni inferiori di numero.
Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee Separate con le medesime modalità previste all'articolo 23 per la convocazione dell'Assemblea dei soci e in data anteriore di almeno dieci giorni rispetto a quella fissata per l'Assemblea Generale.
3. Il funzionamento delle Assemblee Separate e i quorum costitutivi e deliberativi verranno

disciplinati da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

4. Ogni Assemblea Separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea Generale e nomina i propri rappresentanti all'Assemblea Generale in conformità con quanto stabilito dal Regolamento. In ogni caso, nell'Assemblea Generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse nelle Assemblee Separate. Tutti i rappresentanti debbono essere soci.

5. L'utilizzo del sistema Assemblea Generale – Assemblee separate dovrà essere adottato ogni qual volta ne venisse fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) della totalità dei soci.

6. Rimane fermo il diritto di tutti i soci di assistere all'Assemblea Generale.

ART. 32

Presidente e segretario della assemblea. Verbalizzazione

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento del presidente, dal vice-presidente, se nominato e, in mancanza di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.

2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

3. Spetta al presidente della assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento della assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. Il verbale della assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

ART. 33

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento della assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

2. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti, nello stesso luogo, il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente della assemblea di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

3. Non è ammesso il voto per corrispondenza, né quello espresso mediante altri mezzi di telecomunicazione.

ART. 34

Modalità di voto

1. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano o per acclamazione unanime, a meno che la maggioranza degli intervenuti non richieda l'appello nominale.
2. Il voto segreto non è ammesso e quindi, in ogni caso, il voto deve essere palese o comunque espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

IV.2 - L'AMMINISTRAZIONE

ART. 35

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
2. Il consiglio di amministrazione esercita pertanto tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione che dal presente Statuto non siano espressamente riservati all'assemblea generale dei soci, ha quindi ogni più ampio potere senza eccezioni di sorta per tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria e segnatamente tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Potrà quindi anche transigere e compromettere in arbitri amichevoli compositori, acquistare e vendere immobili, acconsentire trascrizioni, cancellazioni ed altre annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche anche legali sollevando il Conservatore di responsabilità, fare operazioni finanziarie e cambiarie, stipulare locazioni ultranovennali, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, e presso qualsiasi altro ufficio pubblico o privato.

3. Spetta fra l'altro al consiglio:

- a) decidere circa la convocazione dell'assemblea dei soci e fissarne l'ordine del giorno;
- b) predisporre ogni anno il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione se prevista;
- c) decidere sull'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;
- d) deliberare sulle partecipazioni della società in altri enti, organismi, società ed associazioni;
- e) contrarre prestiti bancari di ogni specie e deliberare sul rilascio e la costituzione delle connesse garanzie, anche a contenuto reale;
- f) deliberare sulle cause attive e passive di qualunque grado e giurisdizione, sulla transazione, sulla costituzione di arbitrati e sul deferimento di controversie ad arbitri in veste di amichevoli compositori;
- g) approvare i regolamenti organizzativi interni;
- h) predisporre i regolamenti la cui approvazione è attribuita alla assemblea;
- i) assumere le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

4. Ai sensi dell'articolo 2365, sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- b) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- c) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

ART. 36

Divieto di concorrenza

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza.

ART. 37

Composizione dell'organo amministrativo

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri, secondo quanto stabilito dalla assemblea all'atto della nomina.
2. Le persone nominate alla carica di amministratori della società non potranno, durante tutto il tempo del loro mandato, rivestire la carica di amministratori in più di tre altre cooperative in qualunque modo collegate all'AGESCI.

ART. 38

Nomina degli amministratori e cause di decadenza

1. Spetta alla assemblea ordinaria provvedere alla nomina dei membri dell'organo amministrativo.
2. Tutti gli amministratori devono essere scelti tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Di questi, la maggioranza deve essere scelta all'interno di una lista di nominativi presentati all'assemblea dal comitato AGESCI dell'Emilia Romagna e, i rimanenti, all'interno di una lista di nominativi presentati all'assemblea dal comitato AGESCI della Toscana.
3. Il consiglio di amministrazione può inoltre dichiarare la decadenza dell'amministratore il quale, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a quattro sedute consecutive del consiglio. All'amministratore così decaduto non spetta alcun diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito anche in assenza di giusta causa.
4. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
5. Gli amministratori possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

ART. 39

Sostituzione dell'organo amministrativo

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, garantendo il rispetto del criterio proporzionale e procedurale di cui all'art. 38.2; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dalla assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

3. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, la convocazione della assemblea potrà essere effettuata da uno qualunque dei soci.

ART. 40

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione nomina, nel suo seno, il presidente ed il vice-presidente. Presidente e vicepresidente non potranno far parte della stessa lista di nominativi di cui al precedente articolo **38** ma dovranno essere ognuno espressione di un diverso Comitato Agesci regionale.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, tutte le di lui mansioni e poteri spettano al vicepresidente. A tal fine, di fronte ai terzi, la firma del vice-presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

3. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

ART. 41

Organi delegati

1. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

2. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

3. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381 quarto comma c.c., né i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

4. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo con cadenza almeno semestrale.

5. L'organo amministrativo può nominare, anche fra le persone estranee al consiglio, direttori generali, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere (inclusi i dipendenti della società) per determinati atti o categorie di atti (comprese le operazioni bancarie).

ART. 42

Delibere del Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario e si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale.
2. La convocazione, con la indicazione del giorno, dell'ora e delle materie da trattarsi, deve essere inviata ai consiglieri ed ai sindaci effettivi, se nominati, almeno cinque giorni prima della riunione con avviso da spedire mediante lettera, fax o posta elettronica.
3. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica da inviarsi con un preavviso di almeno 3 giorni.
4. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Il consiglio di amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie e sia rispettata la procedura di cui all'articolo 33.
6. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi del collegio sindacale, se nominato.
7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti.
8. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate mediante deliberazione collegiale e devono constare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Quest'ultimo sarà nominato dagli intervenuti e potrà essere scelto anche fra soggetti estranei alla società.
9. Il voto per rappresentanza non è ammesso.

ART. 43

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.
2. Spetta altresì al vice-presidente, ai consiglieri delegati ed al direttore generale se nominati.

ART. 44

Remunerazione degli Amministratori

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci potrà inoltre essere determinato un compenso annuale per gli amministratori, salvo che questi non vi abbiano rinunciato intendendo svolgere gratuitamente il loro incarico nello spirito di servizio che contraddistingue l'attività scoutistica.
2. La ripartizione del compenso fra gli amministratori, ove non stabilita dai soci, sarà demandata all'organo amministrativo.
3. Il consiglio di amministrazione stabilisce, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, la eventuale determinazione di compensi spettanti al comitato esecutivo, ovvero agli amministratori delegati, se nominati.

V - GLI ORGANI DI CONTROLLO

ART. 45

Collegio sindacale

1. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2543 del codice civile.
2. La assemblea dei soci potrà, anche in assenza dell'obbligo di cui al precedente comma, nominare un collegio sindacale con le competenze ed i poteri di cui al presente articolo.
3. Il collegio sindacale ha i poteri e i doveri stabiliti dalla legge e, se nominato, esercita anche la revisione legale dei conti, salvo che la società non abbia affidato tale compito ad un revisore legale o ad una società di revisione.
4. La assemblea elegge il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, ne nomina il presidente e determina il compenso loro spettante per tutta la durata dell'incarico, salvo che i sindaci nominati non vi abbiano rinunciato intendendo svolgere gratuitamente il loro incarico nello spirito di servizio che contraddistingue l'attività scoutistica.
5. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
6. Decadono altresì dal loro ufficio i sindaci che, senza giustificato motivo, non abbiano assistito alle assemblee ovvero, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione.
7. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo **33** del presente statuto.

ART. 46

La revisione legale dei conti

1. L'assemblea, sentito il collegio sindacale se nominato, conferisce l'incarico per il controllo legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione nei casi in cui, per legge, il controllo contabile non possa essere affidato al collegio sindacale, oppure quando lo ritenga opportuno. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed è ammessa la rieleggibilità.

2. L'assemblea determina inoltre il compenso per tutta la durata dell'incarico salvo che il soggetto incaricato non vi abbia rinunciato intendendo svolgere gratuitamente il suo incarico nello spirito di servizio che contraddistingue l'attività scoutistica.

3. Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti devono essere iscritti nell'apposito registro e la loro attività è disciplinata dalle norme in materia dettate dal codice civile e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

4. L'attività del revisore legale o della società di revisione è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

VI - BILANCIO – UTILI – RISTORNI

ART. 47

Ristorni

1. L'assemblea convocata per la approvazione del bilancio di esercizio delibera in merito alla eventuale distribuzione dei ristorni ai soci sulla base della proposta formulata ed iscritta, nel progetto di bilancio, dall'organo amministrativo.

2. L'ammontare dei ristorni dovrà essere determinato in misura proporzionale all'importo degli acquisti effettuati dai soci presso la cooperativa e non potrà comunque superare l'avanzo di gestione generatosi dalla attività mutualistica svolta nei confronti dei soci.

3. L'assemblea può eventualmente ulteriormente regolamentare la determinazione e la erogazione dei ristorni ai soci, mediante apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 2521 c.c.

ART. 48

Esercizio sociale, bilancio e utili

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le norme di legge.
3. Nel bilancio gli amministratori dovranno riportare separatamente i dati relativi alla attività svolta con i soci distinguendo, ove esistano, le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori ed i sindaci documentano inoltre, ove sussista, la condizione di mutualità prevalente secondo i parametri individuati dall'articolo 2512 c.c.
4. Gli amministratori, e i sindaci se nominati, devono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
5. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano anche le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo alla ammissione dei nuovi soci.
6. I residui attivi dei bilanci, al netto degli eventuali ristorni, saranno ripartiti:
 - a) una quota di utili netti non inferiore al trenta per cento verrà accantonata alla riserva legale. Detta riserva è indivisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento e ciò anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
 - b) una quota pari al tre per cento o quella superiore o inferiore disposta da successive disposizioni di legge sarà devoluta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59.
7. La assemblea potrà inoltre destinare l'eventuale residuo in tutto o in parte alla riserva straordinaria, ovvero mediante assegnazione ai soci di un dividendo, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; in nessun caso tuttavia la misura del dividendo potrà essere superiore al limite massimo previsto dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2514 lett. a) c.c..
8. L'assemblea potrà inoltre destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

9. La quota di utili eventualmente non assegnata ai sensi dei precedenti commi sarà accantonata a riserva indivisibile.

VII – SCIoglimento

ART. 49

Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi allo scioglimento ed alla liquidazione della società, l'organo amministrativo, salvo i casi in cui non abbia già provveduto l'assemblea, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, convoca l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, su quanto previsto dalla legge.
2. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

VIII - CLAUSOLE FINALI

ART. 50

Competenza giudiziaria

L'Autorità giudiziaria della sede sociale è quella competente a conoscere delle contestazioni insorgibili fra la Società ed i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

ART. 51

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice in materia di società per azioni, in quanto compatibili, e dalle leggi speciali in materia di cooperazione.